

REGOLAMENTO PREMIO FEDELTA' ALLA MONTAGNA

- ART. 1 L'Associazione Nazionale Alpini, al fine di tutelare e valorizzare la montagna, intesa non solo come ambiente naturale e topografico, ma anche sotto l'aspetto culturale, morale ed umano, visto l'art. 2 paragrafi b) e d) del proprio Statuto, istituisce un "PREMIO FEDELTA' ALLA MONTAGNA".
- ART. 2 Il premio, annuale, viene assegnato all'Alpino (o Gruppo di Alpini o Gruppo A.N.A.) che, negli intenti di cui al precedente art. 1, abbia utilmente operato per la difesa, la valorizzazione e l'arricchimento dell'ambiente montano e della sua cultura, onde evitarne il depauperamento e contribuire al mantenimento, alla prosperità ed al potenziamento degli insediamenti umani in montagna.
- ART. 3 Il "Premio Fedeltà alla Montagna" è dotato di un "Fondo" a gestione autonoma, nel quadro del bilancio dell'A.N.A..
Annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce l'entità del premio.
- ART. 4 Il "Premio Fedeltà alla Montagna" è retto ad ogni effetto da una "Commissione", nominata ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale e costituita da 5 membri più il Presidente della stessa.
Il fondo a gestione autonoma, di cui all'art. 3, fa capo contabilmente ed amministrativamente agli Organi ed Uffici dell'Associazione Nazionale Alpini, preposti alla formazione e redazione del bilancio dell'Associazione Nazionale Alpini medesima.
- ART. 5 Ogni anno, entro il termine improrogabile del 31 maggio, ogni Gruppo dell'Associazione Nazionale Alpini, per il tramite della Sezione di appartenenza (che dovrà esprimere il proprio parere), potrà segnalare alla Commissione, di cui al precedente art. 4, presso la Sede Nazionale dell'Associazione, i soggetti ritenuti meritevoli del "Premio Fedeltà alla Montagna", all'uopo trasmettendo alla detta Commissione una proposta scritta corredata da una relazione descrittiva ed illustrativa dell'opera svolta dal soggetto proposto ed una sintetica motivazione. Le candidature verranno valutate per il premio dell'anno successivo.

- ART. 6 Sulla base delle proposte, di cui al precedente art. 5, pervenute in termine, la Commissione, con decisione presa a maggioranza semplice dei suoi membri, proporrà al Consiglio Direttivo Nazionale per la delibera, l'assegnazione del "Premio Fedeltà alla Montagna". In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Al soggetto premiato verrà altresì assegnata apposita targa, mentre un apposito trofeo perpetuo verrà affidato in deposito fiduciario annuale, alla Sezione dell'Associazione Nazionale Alpini alla quale fa capo il soggetto premiato. Possono inoltre essere assegnati, a candidati non premiati, degli attestati "Fedeltà alla Montagna".
- ART. 7 Prima di decidere, la Commissione può chiedere alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini, dalle quali dipendono i Gruppi presentatori di proposte di assegnazione del premio, ulteriori informazioni e precisazioni. La Commissione effettuerà sopralluoghi a sua scelta discrezionale.
- ART. 8 Il "Premio Fedeltà alla Montagna" viene pubblicamente consegnato di regola nel luogo di residenza del soggetto premiato, alla presenza del Labaro Nazionale, del Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini o di suo delegato, in epoca dell'anno particolarmente significativa per la vita sociale del luogo stesso.
- ART. 9 I candidati, che non abbiano ottenuto il premio o l'attestato, vengono considerati candidati per l'anno successivo.
- ART. 10 Il presente Regolamento può essere modificato od abrogato solo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, che stabilisce altresì, in caso di abrogazione del premio, la destinazione degli eventuali fondi residui.